

Servizi locali, il testo del Dlgs

L'"ombra" della maxi-Autorità

Pubblichiamo in allegato il testo del Dlgs Testo unico sui servizi pubblici di interesse economico attuativo della Legge Madia sulla riforma della PA, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 20 gennaio.

Nel testo all'art. 16 bis c'è il previsto trasferimento all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico delle competenze le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati. Le nuove competenze sono definite in 12 punti al comma 1. Con tale attribuzione, recita il comma 2, l'attuale Aeegsi cambierà nome in Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Il comma 3 prevede un aumento dell'organico in ragione delle nuove funzioni e un'esenzione parziale per il 2016-18 dalla normativa sul contenimento della spesa pubblica. La regolazione dei rifiuti sarà finanziata come per gli altri settori dagli operatori con un contributo fino all'1 per mille del fatturato.

Da evidenziare che, secondo voci di settore raccolte anche dalla Staffetta, la definizione Autorità "delle Reti" potrebbe preludere a un'intenzione del governo di accorpare in essa anche le funzioni di regolazione dei trasporti, attualmente svolte dall'authority di settore. Il tutto creando un nuovo collegio a cinque ed evidentemente con la possibilità – verso cui il governo, sempre secondo le voci, sarebbe orientato – di azzerare l'attuale vertice la cui scadenza naturale è attesa solo nel 2018. In ogni caso nel testo dell'art. 16 bis qui pubblicato di tale passaggio non viene fatta menzione.

Di seguito le nuove competenze dell'Aeegsi-ARERA definite al comma 2:

- a. emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- b. definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori e vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- c. diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

- d. tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- e. predisposizione di linee guida per la definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e integrazioni;
- f. predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- g. fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e allo smaltimento;
- h. verifica delle tariffe definite dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento e smaltimento;
- i. verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- l. formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
- m. formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente segnalandone altresì i casi di gravi inadempienza e di non corretta applicazione;
- n. predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta."